



Agenzia per la Coesione Territoriale

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

Il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale e la RSU

Premesso

-l'allegata ipotesi di accordo siglata dalle parti in data 28 dicembre 2020 in ordine alla definizione dei criteri di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2020;

-il parere favorevole sulla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione integrativa concernente il Fondo Risorse Decentrate anno 2020 per il personale delle qualifiche funzionali con i vincoli di bilancio, nonché quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa, rilasciato, senza osservazioni, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 20 gennaio 2021, giusto verbale n.1/2021;

Tanto premesso, le parti concordano di sottoscrivere in via definitiva il seguente articolato, siglato dalle Parti in data 28 dicembre 2020. Detto Accordo si applica a tutto il personale delle aree funzionali dell'Agenzia per la coesione territoriale, incluso quello in posizione di comando presso l'Agenzia medesima, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020.

Per l'anno 2020, il Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigenziale dell'Agenzia per la coesione territoriale disponibile per la contrattazione, al netto degli accantonamenti annuali per le progressioni economiche orizzontali relative alle annualità 2016 e 2017, ammonta ad € **574.925,01**;

Le parti concordano che l'importo sopra indicato sia destinato a finanziare i seguenti istituti:

1. Indennità

a) indennità di flessibilità organizzativa: massimo **8 unità**.

L'indennità di flessibilità organizzativa è volta a remunerare il disagio del personale in servizio presso le segreterie dirigenziali di livello generale che svolge prestazioni lavorative in condizioni di gravosa articolazione dell'orario di lavoro tale da non consentire l'utilizzo delle fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita, in misura di € **7,50** giornalieri, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, per un massimo di 140 giorni l'anno parametrati su base mensile, nel limite di spesa massimo di € **11.146,80** (di cui € 8.400,00 al lordo dipendente ed € 2.746,80 per oneri a carico dell'amministrazione ed IRAP). Detta indennità è sostitutiva di ogni ulteriore indennità oraria (turno e straordinario) che possa dar luogo ad eventuali duplicazioni di compensi.

b) indennità di disagio orario: massimo **3 unità**

L'indennità di disagio orario è destinata agli addetti al protocollo per i quali è previsto l'avvicendamento del personale che copre, a rotazione ed eventualmente con parziale sovrapposizione, l'intera durata del servizio, in misura di € **700,00** annui, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, parametrata in base alle effettive giornate di presenza in servizio nel limite massimo di 220 giorni l'anno. Spesa massima consentita €

2.786,70 (di cui € 2.100,00 al lordo dipendente ed € 686,70 per oneri a carico dell'amministrazione ed IRAP).

c) indennità di referente informatico- massimo 1 unità (limitatamente a 6 mesi per collocamento in quiescenza).

L'indennità, in misura di € **600,00** annui al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, da rapportarsi al periodo di mesi sei con parametrizzazione in base alle effettive giornate di presenza in servizio, è destinata al personale incaricato di svolgere attività di referente informatico. Spesa massima consentita € **398,10** (di cui € 300,00 al lordo dipendente ed € 98,01 per oneri a carico dell'amministrazione ed IRAP).

d) indennità correlata allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale- massimo 4 unità.

Indennità destinata a remunerare l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, anche di natura professionale, aventi rilevanza esterna all'Agenzia, risultanti da atto formale, al personale inquadrato nell'Area Terza (art. 77, comma 2, lett. d). L'indennità, ove non sia stato corrisposto altro compenso, indennità o trattamento economico comunque denominato, è fissata in € **1.200,00** annui, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, da parametrarsi in base all'effettivo periodo di copertura dell'incarico. Spesa massima consentita € **6.369,60** (di cui € 4.800,00 al lordo dipendente ed € 1.569,60 per oneri a carico dell'amministrazione ed IRAP). Rientrano in tale tipologia le attività di Consegnatario, di Responsabile del servizio prevenzione e protezione, di Responsabile del sistema di gestione documentale, Responsabile della protezione dei dati (RPD).

e) indennità correlata allo svolgimento di attività di Responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e di R.U.P. (per incarichi conferiti ai R.U.P. fino al 30 giugno 2020) massimo 6 unità

Indennità destinata al personale che ha svolto attività in qualità di Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) negli appalti e nelle concessioni di cui al D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (limitatamente agli incarichi conferiti ai R.U.P. fino al 30 giugno 2020) ove non sia stato corrisposto altro compenso, indennità o trattamento economico comunque denominato, è corrisposta un'indennità complessivamente determinata in base alla numerosità degli incarichi espletati nel corso del 2020:

€ 900,00- un incarico

€ 1.000,00 -due incarichi

€ 1.100,00 –superiore a due incarichi

Spesa massima consentita € **7.431,20** (di cui € 5.600,00 al lordo dipendente ed € 1.831,20 per oneri a carico dell'amministrazione ed IRAP).

f) indennità correlata allo svolgimento di attività di componente di commissione di valutazione ai fini del conferimento di incarichi, di componente di commissione giudicatrice di cui al d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (limitatamente al 30 giugno 2020), di Responsabile unico dei Patti, massimo 5 unità

Indennità destinata a remunerare l'esercizio di compiti di componente di commissione di valutazione ai fini del conferimento di incarichi, di componente di commissione giudicatrice

di cui al D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (limitatamente agli incarichi conferiti fino al 30 giugno 2020), di Responsabile unico dei Patti, ove non sia stato corrisposto altro compenso, indennità o trattamento economico comunque denominato, è corrisposta un'indennità complessiva pari ad € 750,00 annui al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, da parametrarsi in base all'effettivo periodo di copertura dell'incarico (solo per l'incarico di Responsabile unico dei Patti) . Spesa massima consentita € 4.976,25 (di cui € 3.750,00 al lordo dipendente ed € 1.226,25 per oneri a carico dell'amministrazione ed IRAP).

g) indennità per attività di segreteria di Commissioni/sedute del Collegio dei revisori-
massimo 3 unità

Indennità che remunera l'attività svolta nella qualità di segretario di Commissione per l'aggiudicazione di gare, contratti, procedure di selezione o di supporto segretariale alle sedute del Collegio dei revisori svolta nell'anno 2020, ove non sia stato corrisposto nessun altro compenso, indennità o trattamento economico comunque denominato, è corrisposta un'indennità pari ad euro 600,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. Spesa massima consentita € 2.388,60 (di cui € 1.800,00 al lordo dipendente ed € 588,60 per oneri a carico dell'amministrazione ed IRAP).

2. Incumulabilità

Le parti concordano sull'applicazione del principio di incompatibilità ed incumulabilità degli istituti disciplinati dal presente accordo, sub art. 1 da **lettera a)** a **lettera g)**, prevedendo che non sia corrisposta più di un'indennità a persona nel corso dello stesso mese.

Nel caso in cui un dipendente abbia diritto a due diverse tipologie di indennità previste dal presente Accordo, l'Ufficio 2 di staff attribuirà il trattamento economico più favorevole dandone informativa all'interessato.

3. Produttività collettiva.

In relazione ai risultati conseguiti in termini di *performance* individuale ed organizzativa, viene destinata la somma complessiva, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, di € 539.427,76 così distinta:

-€ 431.542,21 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, per premi e trattamenti economici correlati alla *performance* organizzativa, in ossequio a quanto previsto dall'art. 77, comma 3, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (quota 80% dell'importo totale).

- € 107.885,55 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, per premi e trattamenti economici correlati alla *performance* individuale, comprensiva della maggiorazione del 35 per cento di cui all'art. 78 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (quota 20% dell'importo totale).

Le predette risorse sono destinate ad incentivare la qualità e il miglioramento dei servizi, nonché la corrispondenza alle esigenze operative dell'Agenzia nel quadro degli obiettivi assegnati alle strutture interessate, attinenti al ciclo della *performance*, tenendo conto del Sistema di Misurazione e di Valutazione vigente, adottato con D.D.G. n. 163/2018. L'erogazione del compenso individuale spettante a ciascun dipendente, strategicamente correlato alla valutazione della prestazione fornita nel duplice aspetto di *performance* organizzativa ed individuale come previsto nell'art. 77, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- **performance organizzativa:** l'ammontare del premio riconosciuto al personale tiene conto: a) del grado di raggiungimento degli obiettivi riferiti a ciascun ufficio dirigenziale, come rilevato dal ciclo della *performance*, attraverso il coefficiente numerico che esprime il valore dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento; b) dell'apporto partecipativo effettivamente prestato (dato dalla presenza in servizio del personale interessato).

- **performance individuale:** l'ammontare del premio viene riconosciuto al personale parametricamente al punteggio conseguito in sede di valutazione, attraverso il coefficiente numerico che esprime il valore percentuale della retribuzione da corrispondere.

Ad una quota non superiore al 20 % del personale soggetto alla valutazione della performance che consegua il punteggio più elevato da individuare secondo l'ordine decrescente dei punteggi di valutazione conseguiti nell'anno, è attribuita una maggiorazione del premio individuale pari al 35 per cento del valore medio pro-capite dei premi attribuiti, ai sensi dell'art. 78 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018. A tal fine, il valore medio pro-capite è calcolato sulla base del rapporto tra totale delle risorse stanziare per la performance individuale (T) sul totale del personale beneficiario della stessa (tenendo in considerazione anche la parte del personale che usufruirà della maggiorazione del 35%).

$$V_m = \frac{T}{N + 0,35 N^+}$$

Di conseguenza, il valore medio maggiorato del 35 % è dato da:

$$V_m^+ = 1,35 v_m$$

Nel caso in cui il numero dei dipendenti con punteggio più elevato sia superiore alla percentuale prevista dal presente accordo, si terrà conto del valore della presenza in servizio.

Le eventuali economie derivanti dalla liquidazione degli emolumenti previsti dalle precedenti clausole del presente accordo saranno utilizzate per incrementare la quota destinata ai premi per la produttività organizzativa.

-Progressioni economiche

Con riferimento alle progressioni economiche, considerata l'esigenza non più procrastinabile di garantire l'attuazione delle clausole programmatiche sottoscritte dalle Parti a partire dall'accordo FUA 2018 e tenuto conto che la tempistica necessaria alla sottoscrizione definitiva del presente Accordo con le relative certificazioni ex art. 40- bis del D.lgs. 165/ 2001, non consente, in base a consolidato orientamento applicativo del Ministero dell'economia e delle finanze- IGOP, di retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle procedure di attribuzione della fascia economica immediatamente superiore (con conseguente impossibilità di destinare le risorse per utilizzi diversi finalizzati all'incentivazione del personale), le Parti convengono di avviare i prossimi sviluppi economici entro il mese di febbraio 2021, non appena definita la consistenza delle somme economiche da impegnare, con apposito accordo stralcio del F.R.D. anno 2021 con cui determineranno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali ed entro i limiti finanziari e di contingente complessivo di seguito specificati, i criteri della procedura e le unità effettive di personale rispetto ai dipendenti in ruolo al 1° gennaio 2021 promuovibile alla fascia economica superiore.

Le Parti stabiliscono, da subito, che a valere sul Fondo risorse decentrate 2021 una quota delle risorse di parte fissa non superiore ad € 131.730,72 sia destinata al finanziamento di

progressioni economiche previa selezione riservata ai dipendenti di ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale, per un contingente numerico complessivo non superiore al 50% degli aventi diritto presenti in ciascuna area e fascia economica di inquadramento.


Le Parti si impegnano ad effettuare, ove possibile, una ulteriore procedura nell'anno 2022 per consentire la partecipazione alla procedura di attribuzione delle progressioni economiche al restante personale avente diritto.

-Posizioni organizzative

Le parti si danno reciprocamente atto dell'intenzione di procedere al confronto di cui all'art. 5, comma 3, lettera e) del CCNL Funzioni centrali 2016-2018, al fine di definire i criteri per il conferimento delle posizioni organizzative al personale entro il mese di gennaio 2021.

Roma, 28 gennaio 2021

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL *firmato*

CISL FP *firmato*

UIL PA *firmato*

CONFSAL UNSA *firmato*

FLP *firmato*

CONFINTESA FP *firmato*

LA RSU

firmato a maggioranza dei componenti